



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Telelaser inoppugnabile anche senza fotografia e scontrino fino a querela di falso

Autore: Redazione | 03/04/2014



***È sufficiente l'attività degli agenti di polizia che hanno rilevato i dati attraverso la lettura del display dell'apparecchio per dare la piena prova, fino a querela di falso, alle dichiarazioni contenute nel verbale.***

La multa per **eccesso di velocità** elevata con il **telelaser** è valida anche senza la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell'auto multata

(come lo **scontrino** che, in alcuni casi, viene rilasciato dallo strumento elettronico): basta, infatti, il semplice verbale redatto dagli agenti della polizia, sulla base di quanto da questi stessi rilevato attraverso il display dell'apparecchiatura elettronica.

Insomma, le **trascrizioni dei vigili**, con le dichiarazioni di quanto da questi accertato mediante la lettura dei dati forniti dal telelaser, fanno **piena prova**, senza bisogno di dover necessariamente essere accompagnate da altre documentazioni.

In tali casi, la legge attribuisce a quanto dichiarato dai pubblici ufficiali un valore di prova superiore alle dichiarazioni di qualsiasi altra persona, che può essere contestato solo con un particolare procedimento più grave rispetto alla semplice impugnazione della multa, che si chiama "**querela di falso**".

Se l'automobilista non agisce con la "**querela di falso**" per contestare la veridicità di quanto attestato dai vigili nella contravvenzione, la multa resta valida.

Questa argomentazione si evince da una sentenza di qualche anno fa emessa dalla Cassazione **[1]** e che non è stata più smentita sino ad oggi. Sicché vale la pena ricordarla per evitare inutili ricorsi al giudice di pace, che potrebbero solo ingenerare false speranze e che, invece, si rivelano spesso solo un inutile dispendio di soldi.

Non sono infatti fondate tutte quelle tesi, a lungo sostenute dagli automobilisti, circa la presunta necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo e non solo la **visualizzazione sul display** dalla velocità dello stesso. Anche senza **foto** o **scontrino**, il verbale della multa con telelaser è dotato di **efficacia probatoria piena** fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale.

Ovviamente, condizione per la validità della multa è che il telelaser sia stato “**omologato**”, dimostrazione che, se contestata dal conducente in causa, dovrà essere fornita con idonea documentazione dall’amministrazione.

Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un **cattivo funzionamento del telelaser** utilizzato nel caso concreto - elementi da cui trarre la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elettronica non sono state corrette - l’accertamento dell’infrazione resta valido e legittimo.

Infatti, il telelaser consente la **visualizzazione sul display** della velocità rilevata, riferendo detta velocità ad un veicolo determinato grazie all’operazione di puntamento effettuata dai vigili; esso, in definitiva, consente di identificare in modo certo il veicolo in eccesso di velocità grazie all’opera dell’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 171 dell’8.01.2010. *Autore immagine: 123rf.com*